

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Marzo 2020

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di marzo

Esportatori abituali: finalmente pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento

Aliquote contributive Inps 2020 per artigiani e commercianti

Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2020

Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2020

Scade il 31 marzo 2020 la certificazione degli utili corrisposti nel 2019

Bonus facciate: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo e sulla tipologia di spese agevolabili

Appalti e subappalti: il nuovo regime di controllo sulle ritenute d'acconto

Efficacia immediata per le modifiche al regime forfettario

Corrispettivi telematici: interviene la prassi ufficiale dell'Agenzia

Piccole Srl e nomina del sindaco o revisore: arriva la proroga

Ampliato il perimetro dei beni finiti

Decreto coronavirus: le disposizioni fiscali

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019

Informative e news per la clientela di studio

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 36 del 13/02/2020)

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Proroga per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati per la dichiarazione precompilata

Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute per le parti comuni di edifici condominiali all'Anagrafe tributaria relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche con adozione di misure antisismiche), di riqualificazione energetica e degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che per il *bonus verde*. Il termine previsto per la comunicazione dei dati riferita al periodo di imposta 2019 è prorogato dal 28 febbraio 2020 al 9 marzo 2020, vista la recente correzione delle specifiche tecniche approvata con provvedimento n. 1432213 del 20 dicembre 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 100083, 28/02/2020)

BONUS PUBBLICITÀ

Entro il 31 marzo 2020 va presentata la comunicazione per gli investimenti incrementali

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato la sezione del proprio sito *web* destinata al *bonus pubblicità* (sono disponibili il modello e le istruzioni). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2020 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2019 possono beneficiare dell'agevolazione. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", entro il 31 marzo 2020. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, D.P.C.M. 90/2018. L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La sezione dell'Agenzia delle entrate relativa al *bonus pubblicità* è disponibile al [link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali).

(Agenzia delle entrate, comunicato, 28/02/2020)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 4 maggio 2020 le fatture elettroniche potranno essere emesse con le nuove specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate ha con un unico provvedimento prorogato la possibilità di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" dal 29 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 e approvato le nuove specifiche tecniche per l'emissione della fattura elettronica che saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020. In particolare, vengono modificate le codifiche Tipo documento e Natura, al fine di rendere analitica l'esposizione della tipologia di documento (integrazione, autofattura, cessione di bene e ammortizzabile, etc.) e l'esposizione della natura delle operazioni non soggette, non imponibili o in inversione contabile. Le nuove specifiche tecniche potranno già essere utilizzate dal 4 maggio 2020: fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 99922, 28/02/2020)

ENASARCO

Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

(Fondazione Enasarco, notizie sito *web*, 19/02/2020)

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Publicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

L'“*Accordo per il Credito 2019*” firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa “*Imprese in Ripresa 2.0*”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di *leasing*;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al *link* [https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf)

[impres/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf), aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al *link* [https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20impres%202019_Accordo%202019.pdf)

[impres/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20impres%202019_Accordo%202019.pdf](https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20impres%202019_Accordo%202019.pdf).

(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 25/02/2020)

ESPORTATORI ABITUALI: FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SULLE NOVITÀ 2020 IN TEMA DI LETTERE D'INTENTO

Con l'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell'imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore abituale.

Rimane invece confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall'esportatore), anche alla luce dell'importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l'Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l'atteso **provvedimento direttoriale n. 96911/2020** con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019.

In particolare il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni (l'aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel "cassetto fiscale" del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal **2 marzo 2020**).

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d'intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d'intento, questa

precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all'Agenzia delle entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della "richiesta" avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2020

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2020, anno per il quale si versa la tassa.

➔ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31 MARZO 2020

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di rappresentazione del medesimo entro il prossimo 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica). La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta

agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Scopo dell’adempimento

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e articolo 148, Tuir che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.

La riforma esclude gli enti del Terzo settore

Si tenga inoltre presente che in attuazione della riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con il D.Lgs. 117/2017 si prevede, per i soggetti che entreranno a far parte della nuova famiglia degli ETS (enti del Terzo settore), un esplicito esonero dall’obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l’articolo 148, Tuir) che riguardano in generale gli enti associativi. Si tenga infine presente che tale esonero non è a oggi in vigore ma si concretizzerà solo nel momento in cui sarà effettivamente possibile iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, assumendo in tal modo la qualifica di ETS.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “*una tantum*” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che

“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la **risoluzione n. 125/E/2010**, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo".

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di 20.000 euro a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000 euro	No
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000 euro	Si
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	Si

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

● **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E/2009** l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	No
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	Si

● **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

● **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

N.B.

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione *in bonis*

L'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 44/2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione *in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n. 38/E/2012** e ribadito con la **risoluzione n. 110/E/2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l'importo della sanzione).

La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l'ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro 60 giorni** a decorrere da quello in cui tale perdita si verifica, compilando l'apposita sezione del modello denominata "Perdita dei requisiti".

PERDITA DEI REQUISITI	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno
------------------------------	--	------------	--------	------	------

In vista della prossima scadenza del 31 marzo, pertanto, si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all'adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

SCADE IL 31 MARZO 2020 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al [link](#)

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata riguardo l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2019 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2020 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2019.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatasi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019. A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
 - il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
 - il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
 - il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

BONUS FACCIATE: PRIMI CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO E SULLA TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la **circolare n. 2/E/2020** in merito alla detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

Come anticipato nella *newsletter* "Aspettando la circolare mensile del mese di marzo" la detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.

L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

La detrazione Irpef/Ires del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono agevolabili:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel *bonus* facciate gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La *ratio* dell'introduzione del *bonus* facciate è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune tipologie di interventi agevolabili:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Interventi non agevolabili

Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del *bonus* facciate in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 192/2005): trattasi degli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D.Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-*bis*.



Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al *bonus* facciate saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

Le modalità di sostenimento delle spese agevolabili

La detrazione Irpef/Ires denominata *bonus* facciate non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Parti comuni condominiali

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

→ I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti";
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;
- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

→ I contribuenti titolari di reddito di impresa (Irppef o Ires) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio i contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- a) l'asseverazione del tecnico abilitato;
- b) l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica). Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.

APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D'ACCONTO


Nella precedente circolare mensile vi abbiamo dato conto dell'introduzione della disposizione che intende evitare l'omissione del versamento delle ritenute nell'ambito di appalti e subappalti.

In data 12 febbraio 2020 è stata emanata, dall'Agenzia delle entrate, la circolare n. 1/E/2020 con la quale sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti di cui vi diamo conto a seguire.

La soglia dei 200.000 euro e la catena di soggetti

Come noto, nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La circolare ha chiarito come determinare il superamento della soglia, specialmente nel caso di "catena di soggetti".



Innanzitutto, dobbiamo ragionare seguendo le tappe sottoelencate:

- 1) deve esistere un contatto (oppure più contratti tra i medesimi soggetti) che, nel corso dell'anno, superi la soglia dei 200.000 euro. Nella grafica che precede la condizione si verifica sempre tra i soggetti 1 e 2, anche qualora il committente sia un privato, quindi escluso dagli obblighi in analisi;
- 2) una volta riscontrata la ricorrenza del superamento del limite quantitativo, si ricercheranno gli ulteriori requisiti sugli ulteriori soggetti della catena (nella rappresentazione grafica 3, 4 e 5). Per requisiti intendiamo: la prevalenza della manodopera, il lavoro presso la sede del committente, l'utilizzo dei beni strumentali del committente.

Volendo meglio precisare, si ipotizzi che (sempre con riferimento alla struttura grafica che precede):

- il contratto tra committente e appaltatore (1 e 2) è di 500.000;
- per la realizzazione dell'opera, il soggetto 2 affida a tre subappaltatori una quota parte del lavoro. Ad esempio, 150.000 al soggetto 3, 150.000 al soggetto 4 e 150.000 al soggetto 5;
- i soli soggetti 3 e 4 utilizzano manodopera, mentre il soggetto 5 fornisce beni, quindi non rientra nei controlli.

A fronte di tale situazione, i controlli richiesti dalla norma andranno espletati:

- da parte del soggetto 1, committente (qualora sostituto di imposta), nei confronti dei soggetti 2, 3 e 4 che, pertanto, invieranno i modelli F24 ed i prospetti di dettaglio al soggetto 1;
- da parte del soggetto 2, appaltatore, nei confronti dei soggetti 3 e 4 che, pertanto, invieranno anche al soggetto 2 i modelli F24 e i prospetti di dettaglio.

La soglia dei 200.000 euro: la successione di contratti

Il superamento della soglia può avvenire anche per effetto:

- della stipula di nuovi contratti tra i medesimi soggetti, anche in relazione a obbligazioni differenti l'una dall'altra;
- della modifica dell'originaria pattuizione, con conseguente incremento del corrispettivo originario.

Per meglio comprendere si veda la seguente rappresentazione grafica.

Data stipula	Valore (netto Iva)	Quota anno: 2020	Quota anno: 2021	Quota anno: 2022
01-07-2020	200.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
01-07-2021	400.000,00	//	133.333,00	266.667,00
TOTALE		40.000,00	213.333,00	346.667,00
		No	Sì	Sì

Nel caso di contratti con durati a "cavallo d'anno" è necessario imputare la quota di corrispettivo relativo a ciascun periodo, utilizzando il criterio mensile; vale a dire, si considera mese compiuto la frazione superiore a 15 giorni.

Nell'esempio, tra le medesime parti sono stati stipulati 2 contratti:

- il primo, con decorrenza 1° luglio 2020 e durata di 30 mesi;
- il secondo, con decorrenza 1° luglio 2021 e durata sino al 31 dicembre 2022.

Per ciascuno di tali contratti si provvede all'imputazione *pro rata temporis* (per il primo, 6/30 al 2020 e 12/30 al 2021 e 2022; per il secondo, 6/18 al 2021 e 12/18 al 2022).

Una volta imputati i dati in tabella, si verifica se per ciascun anno vi sia il superamento della soglia.

Ciò non accade per il 2020, mentre si verifica la condizione per il 2021.

La circolare precisa, allora, che gli obblighi decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022 (ovviamente a condizione che si verifichino i 3 requisiti più volte citati).

La tipologia degli accordi e la verifica dei requisiti

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato). La circolare ha precisato che, per l'effettuazione della verifica, si debba effettuare il rapporto tra il costo della manodopera impiegata nell'opera ed il corrispettivo totale dell'opera stessa. Ove il rapporto sia superiore al 50%, si applicano le cautele previste;
- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente. La circolare ha precisato che il "committente" non è per forza il soggetto 1 della rappresentazione grafica che precede, bensì può essere anche il soggetto 2 che, in relazione ai soggetti 3 e 4 riveste pur sempre la figura di committente (si tralascia il soggetto 5 perché si è detto che la manodopera non viene fornita);
- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo. Al riguardo, la circolare ha precisato che non rilevano:
 - utilizzi "occasional" di beni strumentali del committente;
 - utilizzi di beni strumentali che non sono indispensabili per svolgere la prestazione affidata all'esecutore.

Diversamente da quanto si poteva intendere dalla lettura della norma, la circolare ha anche precisato che la fornitura del lavoro interinale è esclusa dall'applicazione delle nuove disposizioni; così, i clienti che utilizzano lavoro interinale fornito dalla stessa società per oltre 200.000 euro l'anno non dovranno effettuare alcun controllo.

Gli obblighi di disclosure e di controllo

Verificandosi tutte le condizioni descritte, i soggetti datori di lavoro dovranno:

- 1) versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli (vedi precedente specifica);
- 2) predisporre un apposito prospetto di dettaglio per indicare i dati, la retribuzione e le ritenute dei lavori impiegati presso la sede, a quadratura dell'importo indicato nel modello F24.

A titolo esemplificativo, la circolare propone questa rappresentazione grafica del modello:

committente alfa	committente beta	committente gamma	dati ricavati dal cedolino paga dei dipendenti
---------------------	---------------------	----------------------	---

dipendente	(con requisiti)	(senza requisiti)	(senza requisiti)	ore assenza	totale ore	ore lavorate per alfa	retribuzione imponibile fiscale	ritenute fiscali	retribuzione attribuibile ad alfa	ritenute attribuibili ad alfa	
	Ore lavorate	Ore lavorate	Ore lavorate								
	①	②	③	④	⑤	⑥ = 1/5	⑦	⑧	⑨ = 7x6	⑩ = 8 x 6	
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125	
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200	
C	//	80	80	40	200	//	1.500	300	//	//	
D	150	//	//	//	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
									2.700	775	

Dal prospetto si evince che:

- 1) dovranno essere comunicati al committente solo i dati dei dipendenti impiegati presso la sua sede (nel caso, il dipendente C rimane del tutto estraneo in quanto non ha lavorato presso il cantiere di Alfa, unico committente per il quale si verificano i requisiti);
- 2) si dovrà segnalare l'ammontare della retribuzione e delle ritenute, ricavando l'attribuzione ponendo a rapporto le ore lavorate presso il cantiere rispetto alle ore retribuite del dipendente;
- 3) le somme versate con modello F24 specifico (committente Alfa) dovranno essere pari a 775 euro.

La circolare aggiunge solo che, per il periodo sino al 30 aprile 2020, non saranno irrogate sanzioni ai soggetti che:

- provvedono all'invio del predetto dettaglio al committente;
- non versano le ritenute specificamente per committente, ma con un unico modello F24.

I controlli del committente

Segnaliamo che, purtroppo, la circolare precisa che il committente deve esercitare un controllo che appare più che "meramente formale", dovendo verificare:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Al riguardo, è stata fornita un'utile tabella dei crediti che, in capo al datore di lavoro, non subiscono limitazioni alla compensazione, cui può fare tranquillamente riferimento anche il committente:

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi- articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale- art.15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 12, comma 3, Tuir
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1-sexies, Tuir
1634	Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma

	1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma, 1 lettera a), D.Lgs. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
4331	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori Regione
4631	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta- modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 ordinario (risoluzione n. 9/E/2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate agli interessi di cui al D.Lgs. 143/2005
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate ai canoni di cui al D.Lgs. 143/2005
1655	Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate <i>bonus</i> 80 euro

Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, blocco dei pagamenti e delazione tempestiva all'Agenzia delle entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La circolare precisa che la somma addebitata al committente per mancata esecuzione dei controlli non è di natura tributaria, pertanto non può essere oggetto di ravvedimento.

I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione la certificazione solo dietro presentazione di apposita richiesta che deve essere avanzata presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Non è ancora possibile ottenere la certificazione in modo telematico, anche se è stato promesso che a breve si potrà rinvenire la certificazione direttamente nel cassetto fiscale.

EFFICACIA IMMEDIATA PER LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

L'articolo 1, commi 691 e 692 intervengono abrogando il regime super-forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, nonché modificando alcune previsioni, in particolare i requisiti di accesso e le cause di esclusione, relative al regime forfettario (per coloro che conseguono ricavi o compensi per un importo non superiore a 65.000 euro).

Mentre la decorrenza della prima disposizione è chiara (si trattava di una disposizione che doveva entrare in vigore ad inizio 2020, e che invece la recente legge di bilancio ha abrogato alla radice), in relazione al secondo gruppo di interventi sono state sollevate perplessità circa un loro effetto immediato.

Le modifiche al regime forfettario

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime forfettario previsto per i contribuenti che hanno totalizzato ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- nell'ambito dei requisiti di accesso viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestate dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibita la possibilità di applicare il regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente, nel qual caso il contribuente può comunque applicare il regime agevolato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Se il contribuente sceglie di certificare con e-fattura tutte le proprie operazioni, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

La decorrenza

Tema centrale di tali modifiche riguarda la loro decorrenza delle prime due disposizioni; in altre parole, qualora nel corso del 2019 il contribuente abbia superato uno di tali parametri, la fuoriuscita deve considerarsi operativa già dal 2020?

Sul tema l'Agenzia delle entrate si era espressa nel con la circolare n. 10/E/2016 in relazione a disposizioni del tutto simili a quelle oggi introdotte, affermandone l'immediata applicabilità. Ciò posto, nelle scorse settimane, erano state sollevate importanti perplessità alla luce dello statuto dei diritti del contribuente e di quando affermato nella circolare n. 9/E/2019 in relazione ad altre cause di esclusione introdotte lo scorso anno.

Il chiarimento

Sul punto si è finalmente espressa l'Agenzia delle entrate tramite la risoluzione n. 7/E/2020, sciogliendo il dubbio in direzione di una immediata applicazione di tali previsioni, con una fuoriuscita immediata dei contribuenti che hanno realizzato tali condizioni

sullo scorso periodo d'imposta 2019.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione di tali misure già dal 2020 non sarebbe in alcun modo in contrasto con l'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA

Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020

Come già commentato nella anticipazione "*Aspettando la mensile*" inviata un paio di settimane fa, con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che nel 2018 hanno superato i 400.000 euro di volume d'affari, ribadendo quanto già precisato in occasione della manifestazione Telefisco organizzata dal Sole 24Ore, ha concesso un più ampio termine per provvedere senza sanzioni alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al secondo semestre 2019.

Si ricorda che per tali soggetti, il cui obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019, la trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.–31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni.

Tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase di applicazione l'agenzia delle entrate con il richiamato documento di prassi permette, a chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, di provvedervi entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020 sempre senza applicazione di alcuna sanzione ma alla condizione che i corrispettivi abbiano correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.

L'altro atteso chiarimento, anch'esso segnalato in via anticipata, ha invece riguardato i commercianti al minuto che intendono procedere alla emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. Il dubbio nasceva dal fatto che, letteralmente l'articolo 22, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura in capo all'esercente, unicamente nel caso di "richiesta del cliente". Superando quindi il dato formale della disposizione normativa l'agenzia delle entrate, sempre con la richiamata risoluzione n. 6/E/2020, ha concluso per la possibilità di emettere volontariamente fattura in luogo del corrispettivo.

In questo caso, tuttavia, la risoluzione n. 6/E/2020 nulla dice in merito al chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2020 secondo il quale l'esercente avrebbe potuto "sfruttare" il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigenza della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudenziale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.

I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020

In data 21 febbraio 2020 l'agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2020, torna sul tema dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti che di seguito di riportano in forma di rappresentazione schematica.

Autoscuole	L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
Titoli di viaggio	La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva
Esonero per operazioni collegate e connesse	Mentre le operazioni collegate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente
Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione	Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente
Esenzione da imposta di bollo	Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, "sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale" mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per "rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni", benefici della medesima esenzione
Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio	Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996
Prestazioni di servizi rese	In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate
Ventilazione dei corrispettivi	Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva".
Credito d'imposta per acquisto/adattamento registratori telematici	<ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia • è possibile fruire del credito d'imposta anche per le acquisizioni a mezzo di <i>leasing</i> • non possono fruire del credito coloro che acquistano detti strumenti per la successiva cessione a vario titolo (ad esempio le società di <i>leasing</i>) • per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d'imposta spetta a partire dal mese successivo all'acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento • in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento inscindibile. Ne deriva quindi che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo colpire l'omesso o errato/infedele

	<p>adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997</p> <ul style="list-style-type: none"> • è sanzionata anche l'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. "<i>annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica</i>"), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni • restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali: <ul style="list-style-type: none"> - le disposizioni che colpiscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali; - le relative sanzioni accessorie; - le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione; - le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati
--	---

PICCOLE SRL E NOMINA DEL SINDACO O REVISORE: ARRIVA LA PROROGA

Più tempo alle piccole Srl per la nomina del revisore, dopo che è già trascorso il termine del 16 dicembre 2019 entro il quale si doveva procedere all'adempimento, unitamente alla modifica degli statuti ove necessario (ad esempio, per inserire la figura del sindaco unico o del revisore unico).

Il Decreto Milleproroghe, definitivamente convertito in Legge il 28 febbraio, ha infatti introdotto un termine mobile (in sostituzione della precedente data fissa) stabilito "*entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cod. civ.*".

Ciò significa, che l'assemblea di nomina potrà essere tanto nel mese di aprile, quanto in quello di giugno per le società che, avendone i requisiti, profittano del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

Tipologia di controllore

L'articolo 2477, cod. civ. prevede che l'atto costitutivo delle Srl può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Se non previsto diversamente, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo.

Pertanto, in relazione alla previsione statutaria, le società interessate potranno nominare:

- 1) un sindaco unico, con funzioni di controllo di legalità e di revisione legale;
- 2) un collegio sindacale;
- 3) un revisore unico.

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo di nomina scatta quando la società (alternativamente):

- 1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- 2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Secondo l'originaria norma, che imponeva la nomina entro lo scorso 16 dicembre 2019, gli esercizi di riferimento per la verifica di cui al precedente punto 3) erano il 2017 e 2018.

Per effetto del nuovo termine, invece, gli esercizi divengono il 2018 e il 2019, con possibili effetti negativi o positivi, a seconda dell'evoluzione delle 3 grandezze considerate.

Ad esempio, potrebbe accadere che, lo scorso 16 dicembre, non vi fossero le condizioni per provvedere alla nomina osservando i dati del 2017 e 2018, mentre le medesime ricorrano considerando i bilanci del 2018 e 2019.

Primo bilancio soggetto a controllo

Il differimento del termine suddetto determina che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non dovrà essere accompagnato da alcuna revisione.

Diversamente, la nomina al 16 dicembre scorso ha determinato l'obbligo di applicare i controlli e redigere la relazione già dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

La sorte delle società che hanno già provveduto alla nomina

Per nulla chiara è la sorte delle società che, rispettando la precedente scadenza, abbiano già provveduto alla nomina del revisore; tale atto, ponendosi come tempestivo rispetto al nuovo termine, risulta allineato con il tenore della nuova norma. Procedure di revoca appaiono delicatissime, mentre le dimissioni non sono ammesse; ne deriverebbe l'obbligo di rilasciare la relazione di revisione già per il bilancio 2019.

Si evidenzia, pertanto, una evidente disparità di trattamento che il Legislatore non si è preoccupato di risolvere.

Appare dunque indispensabile attendere indicazioni ufficiali al riguardo.

AMPLIATO IL PERIMETRO DEI BENI FINITI

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio** scorso si considerano "beni finiti", con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone,
- la ringhiera per recinzione,
- le tettoie per balconi,
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio,
- i beni similari

Per meglio comprendere la materia di cui trattiamo occorre soffermarsi sulla distinzione tra "beni finiti" e "beni significativi" e a tal proposito è utile richiamare la circolare n. 15/E/2018 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione dell'aliquota iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La citata circolare deriva dalla norma di interpretazione autentica di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di "beni significativi".

Secondo l'Agenzia delle entrate si applica l'aliquota iva ridotta del 10% alla fornitura di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ed in particolare ai beni finiti:

- a esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile senza che siano richieste altre condizioni e quindi anche quando essi vengano acquistati direttamente dal committente (n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
- le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ma solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua l'intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento (beni significativi).

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, e i beni sono forniti dall'esecutore della prestazione rientrano nella definizione di "beni significativi" di cui al D.M. 29 dicembre 1999 e si dovrà applicare la specifica disciplina dell'articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 che prevede l'applicazione dell'imposta agevolata solo fino a concorrenza del valore del bene significativo, come negli esempi che seguono:

Esempio 1

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 600 euro

Aliquota agevolata applicabile a 800 euro (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto il limite del valore della prestazione stessa)

La differenza pari a 200 euro sarà assoggettata ad aliquota ordinaria (22%)

Esempio 2

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 450 euro

Poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo il prestatore emetterà una fattura con Iva al 10% per l'intero corrispettivo

Tornando ai "beni finiti", affinché ad essi possa applicarsi l'Iva ridotta e non la ordinaria del 22% essi devono mantenere una propria individualità e una propria autonomia funzionale e inoltre devono essere rimovibili e sostituibili dalla struttura di cui fanno parte senza che questo possa comportargli la perdita delle loro caratteristiche ed in modo tale che possano essere riutilizzati.

➔ Mancando queste caratteristiche il bene sarà assoggettato ad aliquota ordinaria.

Pur avendo fornito una definizione, l'Agenzia delle entrate non ha mai elencato i beni rientranti in tale fattispecie con la conseguenza che oggi non esiste una elencazione esaustiva di essi, è tuttavia possibile far rientrare in tale categoria, oltre a quelli di cui al commentato interpello, i seguenti beni:

ascensori

montacarichi

infissi

sanitari

prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici e idricosanitari

porte

scale a chiocciola

➔ Per ogni altro bene si ritiene necessario effettuare un espresso approfondimento prima di applicare l'aliquota ridotta del

10%.

Diversamente i beni significativi sono individuati, in modo tassativo, dal D.M. 29 dicembre 1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nel citato decreto anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.

DECRETO CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI FISCALI

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in ambito fiscale; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre molte altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta "zona rossa" (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Dichiarazioni 730, dati precompilata e certificazioni uniche	<p>Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell'articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre.</p> <p>Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l'invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate.</p> <p>Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio</p>
Sospensione cartelle esattoriali	<p>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni.</p> <p>Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.</p>
Disposizioni per gli intermediari	<p>Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio,</p>

	nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
Pagamento utenze	Nei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi
Moratoria mutui agevolati	I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento
Sospensione versamenti assicurativi e Cciao	Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l'applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale. Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative
Settore turistico	Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i> , che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2019.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile. La sequenza temporale può essere riassunta nella tabella che segue.

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2019	
			Termine ordinario	Termine prorogato
Predisposizione progetto di bilancio	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 marzo 2020	29 maggio 2020
Predisposizione relazione sulla gestione				
Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale				
Consegna progetto di bilancio e				

relazione sulla gestione al Revisore contabile				
Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale	Organo amministrativo + organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 aprile 2020	13 giugno 2020 (sabato)
Celebrazione assemblea per approvazione bilancio	Convocazione a cura organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	29 aprile 2020	28 giugno 2020 (domenica)
Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	29 maggio 2020	28 luglio 2020

L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 marzo; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore entro lo scorso 16 dicembre 2019.

È infatti necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Poiché il codice prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (momento coincidente con la data del 29 aprile), si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra riportate.

La facoltà di fruire dello slittamento a 180 giorni

Rammentata la casistica normale, possiamo ricordare che il codice concede, in talune fattispecie, la possibilità di fruire di un maggior lasso temporale per la predisposizione e approvazione del rendiconto annuale.

L'articolo 2364, comma 2, infatti, prevede che l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto, però, può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni:

- nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi, gli amministratori segnalano la circostanza nella relazione sulla gestione.

Ne deriva, dunque, che per profittare del maggior termine è necessario che lo statuto preveda tale casistica e, inoltre, che si rinvenga una motivazione specifica.

A titolo esemplificativo (oltre al caso del bilancio consolidato), la dottrina ritiene valide cause di slittamento del termine le seguenti:

- 1) necessità di valutazione delle partecipazioni in altre società, specialmente se con metodo del patrimonio netto;
- 2) difficoltà nei calcoli per opzione per consolidato o trasparenza fiscale;
- 3) dimissioni degli amministratori e nomina nuovi soggetti;
- 4) ampliamento territoriale della società senza adeguata struttura amministrativa;
- 5) esistenza di più sedi periferiche che fanno convergere i dati alla sede principale;
- 6) variazione del sistema informatico;
- 7) necessità di valutazione dei SAL con approvazione del committente;
- 8) dimissioni e/o maternità del responsabile amministrativo;
- 9) causa di forza maggiore (furto, incendio, etc.);
- 10) decesso o grave malattia dell'amministratore unico.

Si rammenta che l'onere di individuare la motivazione ricade sull'organo amministrativo, che dovrà puntualizzare tale circostanza in un verbale da formalizzare entro la scadenza del 30 marzo; non è obbligatorio, anche se consigliabile, fornire apposita informativa ai soci. La reiterazione nel tempo di rinvii nella predisposizione e approvazione del bilancio (con esclusione delle casistiche di fisiologica necessità), potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per l'amministratore che, evidentemente, non risulta avere predisposto una adeguata struttura amministrativa e contabile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine:

- del 29 aprile, nelle ipotesi ordinarie;
- del 28 giugno, nelle ipotesi di rinvio (il termine cade di domenica, ma nulla vieta di celebrare l'assemblea anche di giorno festivo).

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479-bis, cod. civ.

L'assemblea totalitaria

Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole e i tempi fissati dallo statuto, è formalmente valida una riunione nella quale l'intera compagine societaria, l'intero organo amministrativo e quello di controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da discutere e disposti a farlo.

Per le Spa è ammessa l'assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre dei soci, della maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5).

Per le Srl è ammessa l'assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti (articolo 2479-bis, comma 5).

L'assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il consueto foglio presenze.

In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle fattispecie litigiose) è quella della convocazione formale.

In tale ipotesi, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l'assenza della formale convocazione e della conoscibilità dell'ordine del giorno della riunione.

Il regolare esercizio del diritto di voto

Si rammenta, in chiusura, che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente normativa antiriciclaggio in particolari fattispecie.

L'amministratore, infatti, a norma dell'articolo 22, D.Lgs. 231/1997, ha l'onere di acquisire la documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377, cod. civ., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La presenza dell'eventuale organo di controllo nella società, determina la necessità di verificare l'assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione dell'approvazione del bilancio.